

Reg. il 22/11/22 al n. 2552
 456 T bollo €
 109 T ver. €
 €
 109 T loc. €
 731 T int. €
 104 T Ter. €
 649 T Tras. €
 737 Cat. €
 Totale €

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata dell'Associazione.

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato "LA TORRE DELLO ZUCCARO - ODV". L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione ha sede in "Mantova" (Prov. MN), Piazza Sordello, n. 48
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Oggetto e scopo dell'Associazione.

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela ambientale e delle tradizioni culturali del territorio mantovano.

2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

3. L'Associazione, in particolare, svolge le seguenti attività:

- attività volte alla tutela patrimonio lacustre della Città di Mantova
- attività finalizzate alla promozione di una diverso e più sostenibile gestione del patrimonio naturale della Città di Mantova anche attraverso la diffusione di diversi stili di vita più rispettosi dell'ambiente attraverso il recupero delle

Il Presidente
 Dott.ssa Emanuela Giuliano



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

tradizioni culturali in via di sparizione per quanto riguarda la fruibilità dei laghi mantovani da parte della cittadinanza

- promozione, coordinamento e realizzazione di studi, ricerche, programmi, lavori editoriali e iniziative per lo sviluppo della città di Mantova in generale, del suo ecosistema e del centro storico in particolare
- organizzazione di corsi di formazione, seminari e convegni coerenti con gli scopi sopra descritti

4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

5. In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti

Art. 3 – Aderenti all'Associazione.

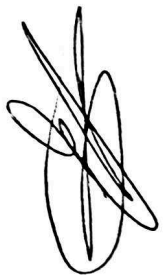
1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
2. L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve le disposizioni dello statuto, le disposizioni dei regolamenti attuativi e i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. L'adesione all'associazione non può avere carattere temporaneo.



3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – Diritti e doveri degli aderenti.

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri.
2. Tutti i soci hanno il dovere di collaborare per il conseguimento dello scopo sociale e di tenere un comportamento che non crei danni all'associazione.
3. Ogni socio ha il dovere di pagare la quota associativa, qualora deliberata dall'Assemblea; la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile e non può esserne richiesta la restituzione in caso di esclusione o recesso del socio dall'associazione.
4. Ogni socio ha il diritto di essere informato e di partecipare all'attività sociale, di prendere visione dei libri sociali e contabili facendone richiesta scritta, anche mediante semplice messaggio di posta elettronica, al Segretario il quale provvede entro i successivi 10 giorni.
5. Tutti i soci maggiorenni, purché in regola col versamento della quota sociale annuale se prevista, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
6. Gli aderenti non possono intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali con l'associazione.



7. Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività, purché documentate.

8. Il socio può, in qualsiasi momento, receder dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

Art. 5 – Esclusione del Socio.

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art. 6 – Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i suoi aderenti. Sono legittimati ad esprimere il proprio voto in Assemblea tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota associativa, se deliberata. Il diritto di voto del socio minorenne viene esercitato da uno dei soggetti che esercita, su di lui, la potestà genitoriale.



2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.
4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega scritta. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 8 – L'Assemblea ordinaria.

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - delinea gli indirizzi di politica associativa dell'associazione

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- discute e approva la relazione sull'attività associativa svolta e il bilancio consuntivo proposto dal Consiglio Direttivo
- discute e approva i programmi di attività e il bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione
- nomina e revoca, qualora si verifichino le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, qualora richiesto, sull'esclusione degli associati e sul provvedimento di rigetto della domanda di adesione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 9 – L'Assemblea straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del



suo patrimonio.

3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10 – Consiglio Direttivo.

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:
 - predisporre la relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria
 - predisporre il programma di attività dell'Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel



programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa

- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

9. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve senza indugio convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza



può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

5. Il Vice-Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

6. Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci secondo le modalità specificate all'art. 4 del presente statuto.

Art. 12 – Le risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota associativa, se prevista dall'Assemblea
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività
- contributi di organismi internazionali
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. L'importo della quota associativa, se deliberata dall'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di



esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 14 – Il Bilancio dell'Associazione

1. L'Esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli aderenti.



5. I bilanci sono approvati dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Art. 15 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 16 – Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. L'oggetto di tali convenzioni deve essere uniforme al programma di attività, di cui all'art 10, 4° comma, del presente statuto, approvato dall'Assemblea dei soci. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.



Art. 17 – Dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 117/2017, purché non soci dell'Associazione. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.



Art. 18 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Legge applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

